TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 239

Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e' equiparato al servizio statale.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Terza — Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo	III — Trattamento di quiescenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-239-ricongiunzione-di-servizi-resi-alle-ferrovie-dello-stato-e-ad-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it